

In lotta con il Fisco? Ecco il decalogo dei «condoni»

Solo il 1° governo di Giovanni Leone (monocolore Dc per chi ancora ricorda le classificazioni della Prima Repubblica), nell'ormai lontano 1963, ha utilizzato l'espressione «condono» per indicare la legge che consentiva ai cittadini di ottenere significative riduzioni di imposte e sanzioni rispetto agli importi altrimenti dovuti all'Erario.

Dopo quell'intervento, per quanto ogni volta contestati, i provvedimenti di «condono» si sono susseguiti (e sono stati approvati da tutti i partiti che di volta in volta hanno governato l'Italia) con cadenza (quasi) decennale. Nell'ultimo ventennio, peraltro, ci sono stati ben 8 provvedimenti legislativi, che, pur avendo un ambito di applicazione non sempre sovrapponibile, sono stati comunque espressione di clemenza tributaria.

In nessuno di tali provvedimenti il legislatore ha tuttavia utilizzato il termine «condono», preferendo espressioni più edulcorate (la più utilizzata è stata «definizione agevolata», altre volte «emersione», o, ancora, «chiusura delle liti» o, nel provvedimento del 2023, «pacificazione fiscale»).

La mappa

Certi quindi che la caratteristica «multipartisan» dei condoni consente di evitare di prestare il fianco a critiche di natura «politica», passiamo ad esaminare l'ultimo (in ordine di tempo) pacchetto di provvedimenti di «condono» che il legislatore ha definito «tregua fiscale» (con buona pace del comune sentire, che peraltro in ambito tributario non sempre viene rispettato, la «tregua» segue, anziché precedere la «pace»).

Sulla base della Legge di Bilancio per 2023 è possibile, in particolare, «rottamare» le cartelle di pagamento (siamo alla quarta edizione rispetto alla prima ipotesi introdotta nel 2016), utilizzare l'istituto del «ravvedimento operoso speciale», «regolarizzare» le violazioni formali, «prestare acquisiscenza» e/o «adire», in via agevolata, ai pro-

Dagli errori formali alla rottamazione: sono 10 gli atti di clemenza previsti nel 2023 per chiudere (con lo sconto) le vertenze tributarie

Servizi a cura di EUGENIO BRIGUGLIO*

Sanatoria	A agevolazione	Scadenza prevista
Rottamazione quater: ruoli «affidati» dall'1/1/20 al 30/6/22	Versamento del solo capitale e delle spese relative alle procedure esecutive e di notificazione (stralcio interessi, da ritardata iscrizione a ruolo e di mora, sanzioni e aggio)	30/6/23 per la dichiarazione di adesione e 31/10/23 per il pagamento
Ravvedimento operoso «speciale»	Sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo	30/9/23
Adesione «agevolata» dei processi verbali di constatazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione e degli inviti (articolo 5-ter decreto legislativo 218/1997) notificati fino al 31/3/23	Sanzioni ridotte a un ottavo del minimo	Entro il termine per presentare ricorso contro gli avvisi mentre, per i processi verbali di constatazione e gli inviti 5-ter, il termine ultimo è quello entro cui l'Agenzia Entrate può accertare l'annualità interessata dai rinvii
Acquisiscenza «agevolata» agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e liquidazione e agli atti di recupero notificati fino al 31/3/23 (inclusi gli atti definiti in acquisiscenza tra il 2/1/23 e il 15/2/23)	Sanzioni ridotte a un diciottesimo dell'irrogato	Entro il termine per presentare ricorso contro gli avvisi
Definizione «agevolata» delle liti pendenti	Pagamento di un importo pari al valore della controversia (tributo, o sanzioni in caso di controversie relative esclusivamente alle sole sanzioni) sulla base di diverse percentuali in considerazione del grado della controversia e della eventuale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate	30/9/23 (per domanda e versamento)
Regolarizzazione delle «irregolarità formali» commesse fino al 31/10/22	200 euro per ogni periodo d'imposta	31/10/23 (31/3/24 per versamento 2ª rata)
Definizione degli avvisi bonari relativi agli anni 2019, 2020, 2021, non scaduti alla data dell'1/1/23 o successivi	Sanzioni ridotte al 3%	30 giorni dalla notifica dell'avviso bonario
Rateazioni degli avvisi bonari in corso all'1/1/23	Sanzioni ridotte al 3%	Identiche a quelle dei piani di rateazione in corso
Conciliazione «agevolata» delle liti	Sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo	30/9/23
Rinuncia «agevolata» alle liti in Cassazione	Sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo	30/9/23

cessi verbali di constatazione, agli inviti, agli avvisi di accertamento e agli atti di recupero dei crediti e «definire» gli avvisi bonari, le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché, infine, «conciliare» le controversie o «riconciare» ai giudici di Cassazione a condizioni speciali.

Ma vediamo in ordine di scadenza per metterli in regola. Limitando l'esame alle fattispecie meno tecni-

che, segnaliamo che, entro il 30 giugno, si possono definire («rottamazione quater») tutti i debiti erariali e contributivi affidati all'esattore prima del 30 giugno 2022 (per essere sicuri che gli importi siano stati affidati entro tale data occorre farsi rilasciare dall'agente della riscossione il «prospetto dei carichi definibili») con il pagamento esclusivament delle somme dovute a titolo di capitale (non

si versano gli interessi, neanche quelli di mora, le sanzioni, gli aggi di riscossione ed altri accessori).

Fino al 30 settembre è altresì possibile effettuare il «ravvedimento operoso speciale» che, in via generale, consente di sanare, prima che sia notificato il relativo atto di accertamento, le violazioni di carattere sostanziale (che cioè, in estrema sintesi, abbiano determinato un debito nei confronti del-

l'Erario), versando contestualmente alle imposte dovute e ai relativi interessi (che in questo caso si applicano nella misura del tasso legale significativamente più basso, fino alla data dell'1° gennaio 2023, di quello previsto dalle leggi fiscali), le sanzioni nella misura del minimo previsto dalla legge, ridotte a un diciottesimo (ed è questo il beneficio più significativo). Anche se la scadenza non è imminente, ricordiamo che l'eventuale notifica di un avviso di accertamento prima dello spirare di tale termine impedisce il «ravvedimento operoso speciale».

È anche possibile definire i processi verbali di constatazione (cioè, in estrema sintesi, gli atti con i quali si conclude una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate) e gli avvisi di accertamento (cioè, in genere, gli atti, variamente denominati, nei quali sono recepite le violazioni già constatate oppure, in assenza di precedenti attività ispettive, viene manifestata per la prima volta la pretesa erariale vantata nei confronti del contribuente), ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2023) e quelli notificati entro il 31 marzo 2023. Se alla data del 1° gennaio 2023 è invece già pendente, in qualsiasi stato e grado del giudizio, una controversia in cui è parte l'Agenzia delle Entrate è, infine, possibile definire la lite con il pagamento di un importo commisurato al valore della controversia ed al grado del giudizio in cui la lite è pendente, (anche in questo caso) senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Da ultimo, occorre segnalare che le varie forme di definizione non escludono la punibilità per gli eventuali reati tributari e, quindi, nonostante il pagamento (in alcuni casi) dell'intero importo delle imposte dovute, si avrà diritto solo alla riduzione (fino alla metà) della pena prevista per ciascun reato, il quale continuerà ad essere perseguito nell'ambito del relativo procedimento penale.

*Partner di Biscozzi Nobili Piazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domanda e pagamento entro il 30 settembre

Liti pendenti, i costi e i benefici per chi dice sì

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire, entro il prossimo 30 settembre, le liti fiscali attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, quindi anche quelle con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a condizione che la lite sia ancora pendente al primo gennaio scorso.

La sanatoria si applica alle controversie aperte quale che sia il loro grado e stato di giudizio, compreso il ricorso in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare un'apposita istanza tematica per ogni atto impugnato

(quindi anche se i ricorsi sono stati riuniti. Le richieste devono essere tante quanti sono stati gli atti contro i quali si è presentato ricorso).

Gli importi dovuti per la definizione agevolata dipendono dal valore della lite e al grado del giudizio, mentre non è prevista l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Per determinare il valore della lite occorre, in particolare, fare riferimento all'importo del tributo oggetto del giudizio (senza quindi considerare eventuali recuperi non impugnati in relazione ai quali le imposte, i relativi interessi e le corrispondenti sanzioni resteranno dovuti nella misura

integrale), al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Se il giudizio è ancora pendente in primo grado alla data del 1° gennaio 2023, il contribuente dovrà pagare il 90% del valore della lite, il 40% in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado, il 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia in secondo grado, e, infine, il 5% in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi del giudizio. In tutti gli altri casi bisognerà corrispondere il 100% del valore della lite.

Dall'importo così calcolato si possono scomputare le somme già versate a qualsiasi titolo: qualora l'importo cor-

risposto risulti superiore a quello dovuto in base alla definizione agevolata non si avrà diritto al rimborso dell'eccezione. Quindi meglio fare prima due conti per capire se non risulti più conveniente aderire alla conciliazione giudiziale agevolata. L'importo dovuto può essere versato in un'unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate.

Molti gli elementi da considerare prima di decidere il da farsi. Il contribuente che ha presentato ricorso al giudice tributario ritiene in via di principio di aver subito un trattamento ingiusto (escludendo i furbetti che lo hanno fatto con meri fini dilatori confidando, ahimé a ragione, nell'avvio

di un «condono»). Questa legittima convinzione, tuttavia, deve fare i conti con una giurisprudenza spesso mutevole. Tenuto conto anche del fatto che una lite tributaria dura circa 8-10 anni è arduo prevedere, al momento dell'avvio del contenzioso, quale possa essere l'esito di una controversia anche se, in tale momento, la giurisprudenza appare consolidata. Oltre ad una scelta di principio occorre valutare con molta attenzione ogni singola fattispecie per capire se, al di là di ogni pur legittima aspettativa, la definizione agevolata costituisca un costo sopportabile dal punto di vista economico rispetto ai costi, diretti (si pensi alle iscrizioni a ruolo previste in pendenza del giudizio) ed indiretti (ai costi legali ed anche d'immagine), che l'iter contenzioso necessariamente comporta.

Eu. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA